

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 219/2002 della Commissione, del 6 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 220/2002 della Commissione, del 6 febbraio 2002, che abroga il regolamento (CE) n. 2460/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuta dall'organismo d'intervento francese ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari <sup>(1)</sup>** ..... 4
- ★ **Direttiva 2002/8/CE della Commissione, del 6 febbraio 2002, che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole** ..... 7

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2002/95/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 25 luglio 2001, che proroga di quattro anni il periodo in cui qualsiasi aiuto statale concesso dalla Repubblica di Slovenia è valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea** ..... 9

2002/96/CE:

- ★ **Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione CE-Slovenia, del 6 settembre 2001, sul miglioramento degli accordi commerciali per i prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo 3 dell'accordo europeo** ..... 10

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2002/97/CE:

- ★ **Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, del 26 ottobre 2001, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/1999 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione .....** 13

**Commissione**

2002/98/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2002, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 165] .....** 14

2002/99/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 febbraio 2002, che fissa le modalità d'applicazione del rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio dello zucchero C concesso dalla Finlandia per le campagne da 2001/2002 a 2005/2006 [notificata con il numero C(2002) 395] .....** 16

2002/100/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2002, che concede al Portogallo un periodo transitorio per conformare il proprio sistema contabile al regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 340] .....** 17

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 219/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 6 febbraio 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	117,9
	204	76,0
	212	110,5
	999	101,5
0707 00 05	052	184,6
	220	230,6
	628	196,8
	999	204,0
0709 90 70	052	184,6
	204	148,4
	999	166,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	62,6
	204	49,8
	212	36,6
	220	44,2
	508	22,3
	624	85,2
	999	50,1
0805 20 10	052	64,1
	204	86,2
	999	75,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,9
	204	69,3
	220	71,0
	464	136,5
	600	108,7
	624	77,5
	999	88,6
0805 50 10	052	59,6
	600	44,6
	999	52,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,8
	400	118,3
	404	88,2
	720	115,6
	728	111,7
	999	93,7
	0808 20 50	388
400		111,8
528		109,2
999		110,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 220/2002 DELLA COMMISSIONE****del 6 febbraio 2002****che abroga il regolamento (CE) n. 2460/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuta dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

- (2) È opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 2460/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2460/2001 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 221/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 febbraio 2002**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti**  
**presenti nelle derrate alimentari**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che debbano essere definiti tenori massimi per i contaminanti nei prodotti alimentari al fine di tutelare la sanità pubblica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari in applicazione a decorrere dal 5 aprile 2002. L'allegato I definisce in particolare i tenori di piombo, cadmio e mercurio in taluni prodotti della pesca.
- (3) Per tutelare la sanità pubblica è fondamentale importante mantenere i contaminanti a livelli tossicologicamente accettabili. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e ragionevolmente ottenibili (ALARA) in base a pratiche di manifat-

tura e agricole/ittiche corrette. Sulla scorta di nuovi dati analitici, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per detti contaminanti in taluni prodotti della pesca. Le disposizioni rivedute mantengono un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 321 del 6.12.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

La sezione 3 (Metalli pesanti) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:

a) riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.6 sono sostituiti da quelli seguenti:

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di prestazione per il campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
«3.1.4. Muscolo (*) di pesce secondo quanto definito alle categorie a), b) ed e) dell'elenco dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22), escluse le specie indicate al punto 3.1.4.1	0,2	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.4.1. Muscolo (*) di: Palamita (Sarda sarda) Sarago fasciato comune ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> ) Cefalo ( <i>Mugil labrosus labrosus</i> ) Grugnolo ( <i>Pomadasys benneti</i> ) Sgombro ( <i>Trachurus trachurus</i> ), Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Sardinops ( <i>Sardinops</i> spp.), Spigola macchiata ( <i>Dicentrarchus punctatus</i> ), Tonno ( <i>Thunnus</i> species e <i>Euthynnus</i> spp.) Sogliola cuneata ( <i>Dicologlossa cuneata</i> )	0,4	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.6. Molluschi bivalve	1,5	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE

(\*) Quando il pesce deve essere consumato intero, il tenore massimo si applica al pesce intero».

b) al riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5, 3.2.5.1 e 3.2.6 sono sostituiti da quelli seguenti:

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di prestazione per il campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
«3.2.5. Muscolo (*) di pesce secondo quanto definito alle categorie a), b) ed e) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22), escluse le specie elencate al punto 3.2.5.1	0,05	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.4.1. Muscolo (*) di: Palamita (Sarda sarda) Sarago fasciato comune ( <i>Diplodus vulgaris</i> ) Anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> ) Alice ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ) Cefalo ( <i>Mugil labrosus labrosus</i> ) Sgombro ( <i>Trachurus trachurus</i> ) Pesce gallo ( <i>Luvarus imperialis</i> ), Sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ) Sardinops ( <i>Sardinops</i> spp.) Tonno ( <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i> spp.) Sogliola cuneata ( <i>Dicologlossa cuneata</i> )	0,1	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE
3.1.6. Crostacei, escluse carni scure di granchio ed esclusa testa o torace di aragosta e analoghi grossi crostacei ( <i>Nephropidae</i> e <i>Palinuridae</i> )	0,5	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE

(\*) Quando il pesce deve essere consumato intero, il tenore massimo si applica al pesce intero».

c) riguardo al mercurio (Hg), il punto 3.3.1.1 è sostituito da quanto segue:

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di prestazione per il campionamento	Criteri di prestazione per i metodi di analisi
«3.3.1.1. Rana pescatrice ( <i>Lophius species</i> ) Lupo di mare ( <i>Anarhichas lupus</i> ) Spigola ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ) Molva azzurra ( <i>Molva dipterygia</i> ) Palamita ( <i>Sarda sarda</i> ) Anguilla ( <i>Anguilla species</i> ) Pesce specchio atlantico ( <i>Hoplostethus atlanticus</i> ) Granatiere ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ) Ipoglosso ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ) Aguglia imperiale ( <i>Mokaira spp.</i> ) Luccio ( <i>Esox lucius</i> ) Palamita bianca ( <i>Orcynopsis unicolor</i> ) Palombo ( <i>Centroscymnes coelolepis</i> ) Razze ( <i>Raja spp.</i> ) Scorfano ( <i>Sebastes marinus</i> , <i>S. mentella</i> , <i>S. viviparus</i> ) Pesce vela ( <i>Istiophorus platypterus</i> ) Pesce sciabola ( <i>Lepidopus caudatus</i> , <i>Aphanopus carbo</i> ) Squali (tutte le specie) Tirsite ( <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> Ru- vettus pretiosus, <i>Gempylus serpens</i> ) Storione ( <i>Acipenser spp.</i> ) Pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) Tonno ( <i>Thunnus spp.</i> e <i>Euthynnus spp.</i> )	1,0 mg/kg	Direttiva 2001/22/CE	Direttiva 2001/22/CE»

**DIRETTIVA 2002/8/CE DELLA COMMISSIONE****del 6 febbraio 2002****che modifica le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE concernenti la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi e, rispettivamente, delle specie delle piante agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione di sementi di ortaggi <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(4)</sup> e la direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole <sup>(5)</sup>, hanno fissato i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri, nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.
- (2) Recentemente il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 <sup>(7)</sup>, ha emanato alcune linee direttrici per gli esami suddetti per determinate specie.
- (3) Occorre garantire la coerenza tra le suddette linee direttrici, da un lato, e la determinazione di caratteri minimi delle specie da esaminare e delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami suddetti, dall'altro.
- (4) Occorre pertanto modificare le direttive 72/168/CEE e 72/180/CEE.
- (5) Le nuove disposizioni devono inoltre applicarsi a tutte le varietà che non sono state accettate entro il 31 marzo 2002 ai fini dell'inclusione nei cataloghi comuni.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

*Articolo 1*

La direttiva 72/168/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

1. Gli Stati membri dispongono che gli esami ufficiali effettuati in vista dell'ammissione di varietà riguardino almeno i caratteri seguenti:

- a) per il pomodoro (*Lycopersicon lycopersicum* L. Karsten ex. Farw.), il porro (*Allium porrum* L.), il fagiuolo (*Phaseolus vulgaris* L.), il cavolo cappuccio bianco [*Brassica oleracea* L. convar. *Capitata* (L.) Alef.], il cavolfiore [*Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L.) Alef. Var. *botrytis* L.] e la lattuga (*Lactuca sativa* L.), i caratteri indicati nelle rispettive linee direttrici per i test dal titolo "Protocollo per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (\*) e pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Si fa riferimento a tutti i caratteri utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test. La presente disposizione si applica fatte salve le disposizioni che disciplinano le varietà vegetali;

- b) per altre specie vegetali i caratteri elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri assicurano che:

- a) per le specie vegetali elencate al paragrafo 1, lettera a), al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi, per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nella linea direttrice di cui al paragrafo 1, lettera a);

- b) per le altre specie vegetali, al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi, elencate nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

(\*) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.»

- 2) Nell'allegato I, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.
- 3) Nell'allegato II, parte A, i punti 2, 9, 12, 13, 14, 26, 29 e 33 sono soppressi.

#### Articolo 2

La direttiva 72/180/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

##### «Articolo 1

1. Gli Stati membri dispongono che le analisi ufficiali effettuate in vista dell'ammissione di varietà riguardino almeno i caratteri seguenti:

- a) per quanto riguarda l'esame della differenziabilità, della stabilità e dell'omogeneità:

- i) per il frumento tenero (*Triticum aestivum* L.) e il granturco (*Zea mays* L.), i caratteri indicati nelle linee direttrici per i test dal titolo "Protocollo per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità del frumento tenero" e "Protocollo per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità del granturco", formulate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (\*) e pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Si fa riferimento a tutti i caratteri utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test. La presente disposizione si applica fatte salve le disposizioni che disciplinano le varietà vegetali;

- ii) per le altre specie di piante agricole, i caratteri elencati nell'allegato I, parte A;

- b) per quanto riguarda l'esame dei caratteri relativi all'esame del valore colturale e di utilizzazione, quelli elencati nell'allegato I, parte B.

2. Gli Stati membri assicurano che:

- a) per il frumento tenero (*Triticum aestivum* L.) e il granturco (*Zea mays* L.), al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli esami, per quanto attiene alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nella linea direttrice di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);

- b) per le altre specie vegetali, al momento dell'esecuzione degli esami siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi, elencate nell'allegato II.

(\*) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.»

- 2) Nell'allegato I, parte A:
  - a) al punto 39, i termini «frumento tenero» e «*Triticum aestivum* L.» sono soppressi;
  - b) il punto 41 è soppresso.
- 3) All'allegato II:
  - a) la formulazione «3.1 Specie autogame» è sostituita dalla formulazione «3.1 Specie autogame diverse dal frumento tenero»;
  - b) il punto 3.3 è soppresso.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. La presente direttiva si applica a tutte le varietà che alla data del 31 marzo 2002 non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o, secondo i casi, nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Qualora gli esami ufficiali effettuati ai fini dell'ammissione delle varietà siano iniziati anteriormente a tale data, e siano in parte o in tutto conformi alle disposizioni originarie delle direttive 72/168/CEE o 72/180/CEE, le varietà in questione non devono essere sottoposte a un nuovo esame per dimostrarne la conformità con le nuove disposizioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE N. 4/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA

del 25 luglio 2001

**che proroga di quattro anni il periodo in cui qualsiasi aiuto statale concesso dalla Repubblica di Slovenia è valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea**

(2002/95/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 65, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, lettera a), del summenzionato accordo europeo, il Consiglio di associazione decide tenendo conto della situazione economica della Repubblica di Slovenia se prorogare per altri quattro anni il periodo in cui qualsiasi aiuto statale concesso da tale paese è valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (2) Il PIL pro capite della Slovenia, calcolato in parità del potere d'acquisto, è risultato pari al 71 % della media comunitaria per il 1999 ed è opportuno pertanto applicare tale proroga, prevedendo nel contempo la presentazione da parte della Slovenia dei dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II, nonché la redazione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il periodo in cui qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia è valutato tenendo conto del fatto che tale paese va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3,

lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, è prorogato di altri quattro anni.

*Articolo 2*

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, la Slovenia presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II.

L'autorità di controllo degli aiuti pubblici della Slovenia e la Commissione valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

La proposta congiunta è successivamente sottoposta al comitato di associazione che prenderà una decisione al riguardo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

L. MICHEL

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

**DECISIONE N. 5/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-SLOVENIA**  
**del 6 settembre 2001**  
**sul miglioramento degli accordi commerciali per i prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo**  
**3 dell'accordo europeo**

(2002/96/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, e in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 fissa le disposizioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia.
- (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, il Consiglio di associazione può decidere di modificare i dazi indicati negli allegati al protocollo 3, e di aumentare o abolire i contingenti tariffari.
- (3) In base all'articolo 2, secondo trattino, del protocollo 3, il Consiglio di associazione deve decidere inoltre se i dazi applicati possono essere ridotti in seguito a concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.
- (4) È opportuno aprire, per l'anno 2001, i contingenti annuali previsti agli allegati I e II della presente decisione. Poiché questi contingenti annuali non potranno essere aperti che solo dopo il 1° gennaio 2001, in data

da fissarsi, essi dovranno essere ridotti della percentuale corrispondente al periodo già trascorso,

DECIDE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II al protocollo 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia vengono integrati dagli allegati I e II alla presente decisione.

*Articolo 2*

I contingenti annuali per l'anno 2001 previsti agli allegati I e II della presente decisione sono ridotti della percentuale corrispondente al periodo, calcolato su mesi interi, già trascorso.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua approvazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

L. MICHEL

---

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

## ALLEGATO I

## Contingenti tariffari preferenziali annui applicabili alle importazioni nella Comunità di merci provenienti dalla Slovenia

Codice NC	Designazione	Contingenti (t)	Aliquote dei dazi
1704 10 99 1704 90 71 1704 90 75	Gomma da masticare, anche rivestita di zucchero: -- avente tenore, in peso, di saccarosio del 60 % o superiore (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): -- altri Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	6 000	Esenzione
1806 31 00 1806 32	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao: -- ripiene -- non ripiene	700	Esenzione
1806 90 70	Preparazioni per bevande contenenti cacao	1 000	Esenzione
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti da forno di cui alla voce n. 1905	1 000	Esenzione
1902 11 00	Paste non cotte o farcite oppure altrimenti preparate, o contenenti uova	2 200	Esenzione
1905 30 59 1905 30 91	Biscotti dolci; cialde e wafer: -- altri: --- biscotti dolci: ---- altri: ----- altri Biscotti dolci; cialde e wafer: -- altri: --- cialde e wafer: ---- salati, anche ripieni	1 500	Esenzione
1905 40 1905 40 10 1905 40 90	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: -- fette biscottate -- altri	2 000	Esenzione
2001 90 96	-- Altri	500	Esenzione
2103 30 90	Senape preparata	300	Esenzione

## ALLEGATO II

## Contingenti tariffari preferenziali annui applicabili alle importazioni in Slovenia di merci provenienti dalla Comunità

Codice NC	Designazione	Contingenti (t)	Aliquote dei dazi
1704 10 99 1704 90 71 1704 90 75	Gomma da masticare, anche rivestita di zucchero: -- avente tenore, in peso, di saccarosio del 60 % o superiore (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): -- altri Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	6 000	Esenzione
1806 31 00 1806 32	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao: -- ripiene -- non ripiene	700	Esenzione
1806 90 70	Preparazioni per bevande contenenti cacao	1 000	Esenzione
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti da forno di cui alla voce n. 1905	1 000	Esenzione
1902 11 00	Paste non cotte o farcite oppure altrimenti preparate, o contenenti uova	2 200	Esenzione
1905 30 59 1905 30 91	Biscotti dolci; cialde e wafer: -- altri: --- biscotti dolci: ---- altri: ----- altri Biscotti dolci; cialde e wafer: -- altri: --- cialde e wafer: ---- salati, anche ripieni	1 500	Esenzione
1905 40 1905 40 10 1905 40 90	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: -- fette biscottate -- altri	2 000	Esenzione

**DECISIONE N. 6/2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA, ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA**  
**del 26 ottobre 2001**

**che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/1999 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione**

(2002/97/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 115,

considerando quanto segue:

- (1) Il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Slovenia possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Slovenia.
- (2) Detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e le parti economiche e sociali della Repubblica di Slovenia dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto.
- (3) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/1999,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le seguenti disposizioni vengono aggiunte al regolamento interno del Consiglio di associazione:

«*Articolo 15*

**Comitato consultivo misto**

È istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali della Comunità europea e della Repubblica di Slovenia. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo misto si pronuncerà sulle questioni sollevate in quest'ambito.

*Articolo 16*

Il comitato consultivo misto è composto da quattro rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità

europee e da quattro rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Repubblica di Slovenia.

Il comitato consultivo misto svolge i suoi compiti previa consultazione del Consiglio di associazione o, per quanto concerne la promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di sua iniziativa.

I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto rifletta il più fedelmente possibile i vari gruppi d'interesse economici e sociali della Comunità europea e della Repubblica di Slovenia.

Il comitato consultivo misto è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro sloveno.

Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 17*

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i gruppi d'interesse economici e sociali della Repubblica di Slovenia sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato economico e sociale, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso lo sloveno, che sono a carico dei gruppi d'interesse economici e sociali della Slovenia.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

L. MICHEL

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2002

**che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/98/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

viste le notifiche effettuate dalla Francia in merito a difficoltà d'approvvigionamento di sementi,

considerando quanto segue:

- (1) In Francia la quantità disponibile di semi di lino che soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE è insufficiente per quanto riguarda la facoltà germinativa e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese.
- (2) È impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive.
- (3) È quindi opportuno che gli Stati membri ammettano, fino al 30 giugno 2002, la commercializzazione di sementi soggette a requisiti meno rigorosi.
- (4) È altresì opportuno che la Francia svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto di tali autorizzazioni non superi il quantitativo massimo fissato dalla presente decisione.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano, fino al 30 giugno 2002, alle condizioni di cui al presente allegato, la commercializzazione nella Comunità di semi di lino non conformi alle condizioni di

cui alla direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato da una persona a tal fine autorizzata in conformità dell'articolo 2;
- b) la facoltà germinativa non sia inferiore all'88 %.

### Articolo 2

Ogni fornitore di sementi che desideri beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 1 per commercializzare sementi ne fa domanda allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora

- a) abbia fondati dubbi circa la sua capacità ad immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale è richiesta l'autorizzazione; oppure
- b) il quantitativo totale della specie la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato alla presente decisione.

### Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca.

La Francia (che ha notificato difficoltà di approvvigionamento di sementi) svolge un ruolo di coordinatore delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto di tali autorizzazioni non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato della presente decisione.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio al competente Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se il fatto di accogliere la domanda comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

*Articolo 4*

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nella Comunità ai sensi della presente decisione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)
Relativamente all'articolo 1		
Linum usitatissimum	Agatha, Argos, Ariane, Aurore, Diane, Diva, Electra, Elise, Escalina, Evelin, Hermès, Ilona, Liviola, Marilyn, Venus, Veralin, Viking	1 000

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2002

**che fissa le modalità d'applicazione del rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio dello zucchero C concesso dalla Finlandia per le campagne da 2001/2002 a 2005/2006**

[notificata con il numero C(2002) 395]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la Finlandia possa concedere, per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2005/2006, un rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio dello zucchero C riportato alla campagna successiva, conformemente all'articolo 14 dello stesso regolamento. Gli elementi forniti dalle autorità finlandesi, segnatamente per quanto concerne i costi reali di magazzinaggio, consentono di fissare le modalità d'applicazione relative al versamento di detto rimborso. In base a tali elementi occorre fissare l'importo massimo del rimborso ad un livello inferiore ai costi reali nonché le differenti possibili scadenze di versamento del rimborso forfettario durante il periodo di magazzinaggio obbligatorio.
- (2) Per fini di sorveglianza e di controllo della corretta applicazione delle disposizioni previste dalla presente decisione occorre che la Finlandia adotti le misure adeguate e ne informi la Commissione.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2005/2006 la Finlandia è autorizzata a concedere all'impresa produttrice di zucchero stabilita sul suo territorio il rimborso forfettario di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento

(CE) n. 1260/2001, alle condizioni previste dalla presente decisione.

2. La concessione del rimborso di cui al paragrafo 1 può riguardare soltanto il quantitativo di zucchero C riportato a titolo della campagna di commercializzazione successiva, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

3. L'importo massimo del rimborso di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,33 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco al mese.

4. Il rimborso è versato per ogni mese di permanenza dello zucchero in deposito sino alla scadenza del periodo di 12 mesi consecutivi di magazzinaggio obbligatorio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

L'importo totale del rimborso di cui al precedente comma può essere eventualmente concesso in un unico versamento. In tal caso, detto versamento può aver luogo soltanto dopo i primi sei mesi di magazzinaggio obbligatorio.

*Articolo 2*

1. La Finlandia adotta tutte le misure adeguate ai fini dei necessari controlli per il corretto funzionamento del regime di rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio previsto dalla presente decisione.

2. La Finlandia comunica alla Commissione, durante il mese di marzo, le misure adottate in applicazione della presente decisione relative al periodo di magazzinaggio precedente.

*Articolo 3*

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

**che concede al Portogallo un periodo transitorio per conformare il proprio sistema contabile al regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2002) 340]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)**

(2002/100/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC) 95 per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la richiesta del Portogallo del 21 giugno 2001,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2516/2000 costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità europea, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per poter ottenere risultati comparabili tra i vari Stati membri.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2516/2000 garantisce la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri nella registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95 per la procedura per i disavanzi eccessivi e prevede che l'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non includa gli importi delle imposte e dei contributi sociali il cui incasso è improbabile.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2516/2000 gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio nel corso del quale conformare i loro sistemi contabili a detto regolamento.
- (4) Con lettera del 21 giugno 2001 le autorità portoghesi hanno richiesto un periodo transitorio per conformare i

propri sistemi contabili al regolamento (CE) n. 2516/2000.

- (5) Il Portogallo ha fornito alla Commissione prove della necessità di migliorare la propria conoscenza delle quote di imposte e contributi sociali valutate e dichiarate il cui incasso è tuttavia improbabile. Questo miglioramento si avvarrà del nuovo piano ufficiale per i conti pubblici in via di realizzazione, che è pienamente conforme ai principi del SEC 95. La Commissione ritiene tuttavia che il Portogallo possa essere pronto ad applicare correttamente il regolamento (CE) n. 2516/2000 alla metà del 2002.
- (6) Alla richiesta del Portogallo va pertanto dato esito favorevole, fino al 30 giugno 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al Portogallo viene concesso un periodo transitorio affinché possa conformare, entro il 30 giugno 2002, i propri sistemi contabili al regolamento (CE) n. 2516/2000.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.